

cl. DV.06.07/108

Circolare dispositiva del DT n.9 del 15.06.2015

Validità della Circolare: immediata

A Responsabili di Dipartimento
 Responsabili dei Settori specialistici di
 Area vasta
 Responsabile del Settore VIA/VAS
 A tutto il personale assegnato alle
 strutture di cui in indirizzo

e P.c.
 Coordinatori di Area Vasta
 Coordinatori Commissioni permanenti
 Direttore generale
 Direttore amministrativo
 SCID

Oggetto: Prime indicazioni operative per l'applicazione della L. n. 68 del 22.05.2015 “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”

Introduzione

Il 29.05.2015 è entrata in vigore la Legge n. 68 del 22.05.2015 recante “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente” (v. G.U. Serie generale n. 122 del 28.05.2015). Si tratta di un intervento normativo complesso che oltre ad estendere la tutela penale dell’ambiente, mediante l’introduzione nel Codice penale di nuove fattispecie di reato, interviene a modificare/integrare altri articoli del medesimo, oltre che del D.Lgs. n. 152/06 e di altre fonti normative, con l’obiettivo di individuare strumenti e procedure per migliorare e rendere più efficace l’azione penale in campo ambientale.

Considerato l’ampio impatto della L. 68/2015 nell’operare dell’Agenzia, nonché la complessità delle novità introdotte che per più aspetti presentano oggettiva difficoltà interpretativa oltre che alcuni dubbi di congruenza, con la presente circolare si intende fornire, a tutti gli operatori interessati, prime indicazioni operative in vista di una quanto più omogenea applicazione della suddetta legge. In allegato alla presente circolare si riporta altresì una sintesi delle novità normative introdotte, unitamente ad alcuni primi orientamenti interpretativi utili alla sua lettura ed applicazione. Si precisa a tal fine, che le indicazioni sono da ritenersi un primo indirizzo tecnico-procedurale suscettibile di trovare integrazione e/o modifica a seguito dello svilupparsi di ulteriori orientamenti sia derivanti dai rapporti con le Procure, sia a seguito dell’intervento della giurisprudenza o di possibili precisazioni normative dello stesso legislatore.

Indicazioni operative

In vista di una corretta ed omogenea applicazione della L. 68/2015, si invita tutto il personale interessato a seguire le seguenti indicazioni operative:

1. prendere visione e riferirsi alle letture interpretative fornite nell'allegato alla presente circolare, o successivamente aggiornate dal SITA con lo strumento della "prima lettura normativa";
2. tenere informata la Direzione tecnica circa l'andamento dei rapporti con le Procure di riferimento, in particolare, segnalando costantemente eventuali problematiche rilevate e/o indicazioni emerse nei medesimi rapporti, al fine di facilitare la raccolta e l'analisi dei primi orientamenti applicativi. Nel caso si intenda richiedere indicazioni alla Procura su un caso specifico o su questioni applicative più generali, è necessario riferirsi al Responsabile della propria struttura così da poter aggregare le problematiche. E' necessario inoltre che la Direzione Tecnica sia informata di eventuali incontri con la AG per permetterne la eventuale partecipazione agli stessi;
3. attenersi alle seguenti indicazioni operative in vista dell'applicazione dell'art. 1, co. 9, L. 68/2015 che introduce nel D.lgs. n152\06 una nuova procedura di estinzione dei reati contravvenzionali, mediante adempimento, da parte del contravventore, di prescrizioni impartite dagli organi di vigilanza (tra cui anche ARPAT):¹
 - a) ARPAT in quanto organo di vigilanza che opera in campo ambientale con personale ispettivo dotato di qualifica di UPG, rientra tra i soggetti che ai sensi dell'art. 318-ter, D.Lgs. 152/06 sono tenuti a dare applicazione alle disposizioni di cui alla nuova Parte VI-bis del D.lgs. 152/06. Il personale di vigilanza ARPAT dotato di qualifica di UPG, come individuato dalle vigenti disposizioni in materia, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'art. 55 del CPP, è pertanto chiamato da subito (in quanto la L. 68/2015 è in vigore dal 29.05.2015) a rispettare tali disposizioni. Si sottolinea, peraltro, che la sistematica lettura della Parte VI-bis pone in evidenza la doverosità dell'applicazione del nuovo istituto di estinzione dei reati, laddove ne ricorrano i presupposti;²
 - b) ai sensi dell'art. 318-bis, D.lgs. 152/06 la nuova procedura di estinzione dei reati si applica alle sole ipotesi contravvenzionali³ previste dal D.Lgs. 152/06 che non abbiano cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche. A tal fine, per ciascuna attività ispettiva, dovrà essere condotta una specifica valutazione atta a verificare tali circostanze;
 - c) per ogni reato contravvenzionale accertato, per il quale non vi siano elementi ritenuti sufficienti o attuali per poter ravvisare l'avvenuto verificarsi di un danno o il manifestarsi di un pericolo concreto e attuale di danno (v. par. D) dell'allegato alla circolare) il personale di vigilanza con qualifica di UPG dovrà procedere secondo quanto previsto alla successiva lettera e), all'individuazione delle prescrizioni atte a riportare la condotta entro i canoni delle norme che si ritengono violate ed a far cessare le eventuali situazioni di pericolo, ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose (v. Commi 1 e 3, art. 318-ter, D.lgs 152/06), fissando altresì per la regolarizzazione un termine non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario.⁴

¹ Per la descrizione di tali previsioni si veda il par. B) dell'allegato alla presente circolare.

² In tal senso, il riferimento all'espressione "l'organo accertatore può imporre" contenuto nel comma 3, del nuovo articolo 318-ter, D.Lgs. 152/06, va inteso non come facoltà nella scelta circa l'esercizio del potere prescrittivo, bensì nella facoltà di scegliere il suo contenuto.

³ Si ricorda che ai sensi degli artt. 17 e 39 C.P. i reati si distinguono in contravvenzioni e delitti sulla base delle diverse specie di pene. In particolare le contravvenzioni sono quei reati per cui è prevista la pena dell'arresto e/o dell'ammenda, mentre i delitti sono quei reati per cui è prevista la pena dell'ergastolo, della reclusione o della multa.

⁴ Sulla possibilità di prorogare detto termine, si veda il paragrafo B) dell'allegato alla presente circolare.

Nelle ipotesi dubbie o per le quali le evidenze di un danno o di un pericolo concreto e attuale di danno non siano verificabili mediante l'ordinaria attività di controllo, si raccomanda di provvedere ad attivare il potere di prescrizione.⁵

Nel caso di ipotesi di reato contravvenzionale già configurate dal D.lgs. 152/06 come reati di evento consistenti in un danno/pericolo concreto e attuale di danno⁶ e comunque in tutti gli altri casi in cui le conseguenze del reato non lo consentano, non si darà luogo all'attivazione del potere prescrittivo. Di tale evenienza, ARPAT ne dovrà sempre dare evidenza nella comunicazione della notizia di reato. In questi casi, inoltre, resterà nella responsabilità di ARPAT la proposta alle autorità competenti, dei necessari provvedimenti atti a rimuovere il pericolo di danno, impedire l'aggravarsi del danno o ripristinare lo stato dell'ambiente;

- d) nel caso in cui si ritenga necessario attivare i poteri prescrittivi di cui all'art. 318-ter, si ricorda che per il personale operante con qualifica di UPG, restano comunque fermi gli obblighi di riferire al Pubblico ministero la notizia di reato ai sensi dell'art. 347 C.p.P. (v. co. 4, Art. 318-ter, D.lgs 152/06). A tal fine, si dovrà procedere, di norma, contestualmente dando atto nell'ambito della CNR dell'avvenuta irrogazione della prescrizione al contravventore (allegandola in copia). Nei casi in cui l'elaborazione delle prescrizioni risulti invece particolarmente complessa e richieda una tempistica più ampia di quella prevista per la CNR, si dovrà comunque procedere a dare notizia, nell'ambito della stessa, dell'avvio del procedimento di individuazione delle prescrizioni e, successivamente, ad inviare alla Procura copia delle prescrizioni impartite al contravventore;
- e) riguardo alla individuazione dell'organismo competente ad asseverare tecnicamente le prescrizioni (v. co. 1, art. 318-ter, D.lgs 152/06) la norma lascia adito a diversi dubbi, tuttavia, per quanto riguarda quelle proposte dagli UPG di ARPAT, tenuto conto che la qualifica di PG del personale di ARPAT è limitata alle attività sulle quale l'Agenzia esercita la propria competenza istituzionale, si ritiene evidente che sia ARPAT l'ente competente per l'asseverazione.

Ai fini di cui sopra:

e.1) il potere di asseverazione delle prescrizioni elaborate e sottoscritte dagli operatori con qualifica di UPG che hanno accertato il reato contravvenzionale, deve essere esercitato dai Responsabili delle strutture ARPAT responsabili dei vari procedimenti di controllo, secondo le previsioni dei vigenti atti organizzativi dell'Agenzia (anche laddove, nell'elaborazione delle prescrizioni, siano intervenuti contributi specialistici di altre strutture);

e.2) per un efficace esercizio del potere prescrittivo da parte degli operatori di vigilanza con qualifica di UPG, i Responsabili delle strutture di cui al precedente punto e1) dovranno fornire loro tutte le indicazioni ed assicurare le eventuali collaborazioni per formulare prescrizioni corrette;

e.3) l'asseverazione delle prescrizioni dovrà essere riconosciuta con apposita sottoscrizione del Responsabile della struttura di cui al punto e1) da riportare in calce alle prescrizioni, a seguito di positiva valutazione circa:

- l'efficacia e la pertinenza delle prescrizioni, rispetto agli obiettivi che si pongono (ivi inclusa una verifica circa la chiarezza e la non equivocità delle stesse);
- la congruità dei tempi individuati per la regolarizzazione;
- la presenza di criteri chiari per valutarne l'osservanza.

⁵ Tale orientamento si reputa necessario al fine di evitare che, a causa di difficoltà tecnico-operative nel fornire la prova del verificarsi o meno di un danno o di un pericolo concreto e attuale di danno, i soggetti interessati vengano privati di una prerogativa che l'ordinamento riconosce loro in assenza di tali eventi. Del resto, nel caso in cui, successivamente, dovessero emergere ulteriori elementi per l'evidenza del danno o del pericolo concreto e attuale di danno, questi potranno essere riconsiderati da parte della Procura ai fini dell'efficacia della procedura estintiva del reato.

⁶ V. per es. Artt. 192 e 256, co. 2, D.lgs. 152/06 che, in caso di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti, prevedono già un meccanismo di rimozione, avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi (su ordinanza del Sindaco).

- e.4) le prescrizioni saranno trasmesse al contravventore ed altresì alla Procura competente secondo le modalità in uso per le comunicazioni di notizie di reato, fatta salva la firma per asseverazione del Responsabile della struttura di cui al punto e.1.;
- f) Infine, nel caso in cui ARPAT riceva richieste di asseverazione tecnica di prescrizioni adottate da parte di altri organi di polizia giudiziaria per reati ambientali di natura contravvenzionale riconducibili, per tematica, alle funzioni istituzionali dell'Agenzia, si dovrà procedere, nell'ottica della collaborazione tra enti, in analogia alle situazioni per le quali si è nominati ausiliari di polizia giudiziaria. Anche in questo caso l'asseverazione è dovuta da parte del responsabile della struttura competente per le attività di controllo specifiche del caso. Nelle ipotesi in cui, le strutture ARPAT ricevano tali richieste, si raccomanda comunque di segnalarle alla Direzione tecnica.

Il Direttore Tecnico
Dott. Andrea Poggi

Allegati: Sintesi delle novità introdotte dalla legge n. 68 del 22.05.2015 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente"

